



COMUNE DI MONTEMAGNO

Vicolo I n. 1, 0141.63575, tel/fax 0141.63129 – info@comune.montemagno.at.it

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
E DELLA
REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA**

Art. 92, comma 5, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24/04/2014

SOMMARIO

CAPO I - LAVORI PUBBLICI

Art. 1 - Costituzione del Fondo

Art. 2 - Programma dei lavori e soggetti partecipanti

Art. 3 - Quantificazione e ripartizione del Fondo

CAPO II - ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 4 - Costituzione del Fondo

Art. 5 - Programma dei lavori e soggetti partecipanti

Art. 6 - Quantificazione e ripartizione del Fondo

CAPO III - NORME COMUNI

Art. 7 - Liquidazione degli incentivi per la progettazione

Art. 8 - Garanzie assicurative

Art. 9 - Approvazione del presente regolamento

Art. 10 - Abrogazione

Art. 11 - Disposizioni transitorie

Art. 12 - Rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

CAPO I
LAVORI PUBBLICI

ART. 1
Costituzione del Fondo

1. L'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D. L.gsl. 163/06, relativo alle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.
6. Il Fondo per la progettazione viene riconosciuto per il progetto delle sola fase preliminare (10% del 2% ovvero **0,2%** dell'importo di progetto), a prescindere dalla fase di progettazione raggiunta, allorché si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - non sia stata reperita la fonte di finanziamento;
 - le fasi successive siano state redatte da professionisti esterni per scelta motivata dell'amministrazione comunale;
 - il preliminare abbia costituito il coerente sviluppo delle fasi successive;
7. Il fondo per la progettazione non viene costituito per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali (**Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n° 43/2000 del 25/9/2000**).
8. Il fondo viene riconosciuto anche per l'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori e/o di collaudo, che può essere attribuito disgiuntamente dalla progettazione.

ART. 2

Programma dei lavori e soggetti partecipanti

1. Il dirigente, con uno o più provvedimenti precedenti all'avvio della progettazione, individua distintamente - per ogni singola opera o lavoro - il Responsabile Unico del Procedimento (i soggetti di cui all'articolo 3, i tempi di svolgimento degli incarichi affidati, nonché la percentuale di Fondo loro competente, nel rispetto delle indicazioni formulate dal presente Regolamento.
2. Il dirigente - acquisita la certificazione del Responsabile del Procedimento - definisce altresì quali siano le opere da progettare (e/o dirigere e/o collaudare) tramite la struttura organizzativa interna all'ente e quali invece, siano da affidarsi all'esterno.

ART. 3

Quantificazione e ripartizione del Fondo

1. Le quote di incentivo, di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartite tra il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), gli incaricati della redazione del progetto esecutivo completo delle varie parti componenti l'opera pubblica, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. La percentuale complessiva dell'incentivo da destinare al fondo per la progettazione riguarda i lavori ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e nuove opere che prevedano una progettazione esecutiva (architettonica, strutturale ed impiantistica), completa di ogni dettaglio, comprensiva di direzione lavori e collaudo lavori.
3. La percentuale di quota incentivante è quantificata nelle seguenti misure:

CASO 1) Progetti affidati internamente dal personale dipendente:

- a) il fondo é attribuito in ragione del 2%.

CASO 2) Progetti affidati a professionisti esterni all'Amministrazione:

- b) **RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO:** verrà riconosciuta una quota pari allo 0,7% dell'importo progettuale per le attività di spettanza dell'area tecnica, inerenti la Responsabilità del Procedimento da ripartirsi tra il R.U.P. e i suoi collaboratori in parti uguali.
- c) **VERIFICA e VALIDAZIONE PROGETTI:** verrà riconosciuta una ulteriore quota pari allo 0,3% dell'importo progettuale per l'attività di Verifica e Validazione del progetto di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da ripartirsi tra i Funzionari incaricati e i suoi collaboratori in parti uguali.

Tali percentuali determinano l'importo complessivo di tutti gli oneri accessori a carico del Comune e sono calcolate sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta (quale risultante dal Quadro Tecnico Economico del progetto) comprensivo di eventuali forniture di materiali e al netto dell'IVA.

4. Le quote di incentivo competenti ad ogni singola figura professionale - per ciascun progetto approvato, completo di direzione e collaudo dei lavori - sono le seguenti:

FIGURE che concorrono alla ESECUZIONE dell'OPERA PUBBLICA		PROFESSIONALITA	Percentuale di Fondo competente
			IIPOTESI relativa ad 2 o piu' COLLABORATORI diretti
1	Responsabile Unico del Procedimento	Dirigente e Funzionari Tecnici	18
2	Collaboratore del R..U.P.	Componenti del Settore che collaborano col Responsabile Unico del Procedimento	17
3	Progettisti (con sottoscrizione del progetto)	Dirigente e Funzionari Tecnici abilitati	24
4	Tecnici incaricati della D.L. e collaudo Amministrativo	Dirigente e Funzionari Tecnici precedenti).	21
5	collaboratori alle fasi della D.L. e collaudo Amministrativo	Componenti del Settore che collaborano con la D.L.	20
TOTALE			100

5. La quota del fondo afferente alla progettazione viene così suddivisa nelle diverse fasi:

- Progetto preliminare	10%
- Progetto definitivo	25%
- Progetto esecutivo	30%
- D.L. e collaudo	35%

Totale	100%

6. Qualora vengano svolte dalle figure professionali interne soltanto alcune delle prestazioni sopraelencate, queste vengono remunerate per la quota incentivante corrispondente. Eventuali accantonamenti di incentivi economici superiori alle necessità costituiscono risparmio di bilancio.

CAPO II
ATTI di PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ART. 4
Costituzione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - qualora la progettazione di un atto di pianificazione sia effettuata direttamente dal personale comunale una somma non superiore al **30%** della corrispondente tariffa professionale, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra i dipendenti aventi diritto, secondo quanto di seguito stabilito.
2. Per tutti i casi ove la progettazione sia realizzata a cura di professionisti esterni all'Amministrazione verrà riconosciuta una quota pari al **10%** dell'importo della tariffa professionale per l'attività di spettanza dell'area tecnica, da ripartirsi tra il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori in parti uguali.
3. Il Fondo per la progettazione viene liquidato solo qualora si tratti di progetti relativi ad atti di pianificazione definitivamente approvati e quindi esecutivi sotto ogni aspetto, compresa l'eventuale redazione delle necessarie rettifiche e/o varianti richieste dagli organi competenti.
4. Possono ritenersi compresi nella categoria degli atti di pianificazione **ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (AG385) del 13/06/2000**, i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico, e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purchè completi per essere approvati dagli organi competenti.

ART. 5
Programma dei lavori e soggetti partecipanti

1. Il dirigente, con provvedimento precedente all'avvio della progettazione, individua - per ogni singolo atto di pianificazione urbanistica - il costo complessivo della progettazione, i soggetti di cui all'articolo 6, i tempi di svolgimento degli incarichi affidati, nonché la percentuale di Fondo loro competente, nel rispetto delle indicazioni formulate dal presente Regolamento.
2. Il dirigente definisce altresì quali siano gli atti di pianificazione da progettare tramite la struttura organizzativa interna all'ente e quali invece, siano da affidarsi all'esterno.

ART. 6
Quantificazione e ripartizione del Fondo

1. Le somme di cui al 2^a comma del presente articolo, sono ripartite tra le figure professionali interne indicate al 3^a comma.
2. Viene ripartito un importo complessivo massimo pari al **30%** del compenso professionale competente secondo le tariffe professionali vigenti, comprensivo di tutti gli oneri accessori a carico del Comune.

3. Le quote di incentivo competenti ad ogni singola figura professionale - per ciascun atto di pianificazione territoriale approvato in forma definitiva - sono le seguenti:

FIGURE che concorrono alla PROGETTAZIONE dell'ATTO di PIANIFICAZIONE		PROFESSIONALITA'	Percentuale di Fondo competente
1	Progettisti (con sottoscrizione del progetto)	Dirigente e Funzionari Tecnici abilitati (Categoria D)	92
3	Responsabile del procedimento	Tecnici che collaborano direttamente col progettista alla redazione del progetto, sottoscrivendone gli atti (con esclusione delle figure precedenti).	5
4	Collaboratore del R.U.P.	Componenti del Settore che contribuiscono alla realizzazione del progetto, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali (con esclusione delle figure precedenti).	3

TOTALE parziale **100**

4. Nel caso in cui non ci siano collaboratori diretti e generici previsti nel comma precedente, le rispettive percentuali sono destinate ai progettisti e vengono ripartite in parti uguali.
5. Quando nella progettazione concorrano più progettisti, il Dirigente potrà individuarne uno con funzioni di coordinatore.

CAPO III
NORME COMUNI

ART. 7

Liquidazione degli incentivi per la progettazione

1. La proposta di liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, il quale la trasmetterà al Settore Personale che provvederà alla liquidazione entro i 60 giorni successivi all'avvenuta approvazione della contabilità finale dell'opera o approvazione del progetto definitivo di ciascun atto di pianificazione.
- 2 - La proposta di liquidazione riporterà, per ogni opera progettata e/o eseguita, gli estremi della seguente documentazione:
 - Provvedimento di assegnazione della progettazione e/o direzione e/o collaudo dei lavori o atto di pianificazione in oggetto, alla struttura interna all'Ente con l'individuazione del gruppo di dipendenti che contribuirà allo svolgimento dei lavori oggetto di liquidazione e con l'indicazione dei tempi programmati;
 - Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'opera in causa, o di approvazione del progetto definitivo dell'atto di pianificazione

La stessa proposta di liquidazione sarà accompagnata dal "*Calcolo di ripartizione della somma competente ad ogni singolo partecipante alla progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo*", completo dei corrispondenti oneri a carico del datore di lavoro, debitamente sottoscritto dal dirigente.

Art. 8

Garanzie Assicurative

1. Ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 112 comma 4bis del D.Lgs. 163/06 il Comune provvederà a stipulare, con oneri a proprio carico, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura civile e professionale.

Art. 9

Approvazione del presente regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del _____ a seguito della quale ha acquisito il parere favorevole della delegazione sindacale.

Art. 10

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano incompatibili ed in contrasto col presente regolamento.

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Le somme non ancora corrisposte a titolo di incentivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere determinate sulla base dei criteri quivi riportati.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle somme già corrisposte al personale in forza di precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 12
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali DL n° 267/2000, nonché dei CCNL vigenti.

ART. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.